

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - omessa pronuncia – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010

Accertamento della sussistenza di vizio "in procedendo" - Conseguenze - Cassazione con rinvio
- Necessità - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010